



ASSIFACT

Fact&News

Anno 19 Numero 4
Settembre – Ottobre 2017
ISSN 1972 - 3970

INDICE

- Pag. 2 La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016**
La valutazione della performance degli operatori specializzati nel *factoring* – basata sui dati dell'Osservatorio Ossfin di SDA Bocconi School of Management – può essere articolata ...**Leggi**
- Pag. 5 Le attività associative**
...**Leggi**
- Pag. 5 Dagli Associati**
...**Leggi**
- Pag. 6 Le Circolari Assifact**
...**Leggi**
- Pag. 7 L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin**
L'indagine sull'attività di credito specializzato in Italia è condotta dalle tre Associazioni di categoria (Assifact, Assilea e Assofin) cui aderiscono le banche e gli intermediari finanziari attivi rispettivamente ...**Leggi**
- Pag. 9 Indagine ForeFact 4-2017**
Il rapporto ForeFact 4-2017 presenta le previsioni di chiusura del mercato del factoring del terzo trimestre 2017 e le aspettative di andamento dell'intero anno. Le previsioni sono formulate sulla ...**Leggi**
- Pag. 10 Il mercato del factoring in cifre**
...**Leggi**
- Pag. 12 L'Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri**
Il terzo numero in uscita dell'Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring, pubblicazione trimestrale riservata agli Associati realizzata con la collaborazione dello Studio Legale Munari ...**Leggi**
- Pag. 5 Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"**
...**Leggi**

Direttore Responsabile:
Alessandro Carretta



Redazione:
Barbara Perego



Autorizzazione del Tribunale
n. 258/99 del 2 aprile 1999


La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

La valutazione della performance degli operatori specializzati nel *factoring* – basata sui dati dell'Osservatorio Ossfin di SDA Bocconi School of Management – può essere articolata su quattro livelli:

- la redditività e la dinamica dei margini;
- la gestione operativa e la produttività;
- l'analisi della composizione dell'attivo e della qualità dei crediti;
- l'analisi della composizione del passivo e delle politiche di *funding*.

Il campione Ossfin 2017 si compone di 23 operatori specializzati nel *factoring*, di cui 8 *captive* e 15 *open market*. Per operatori *captive* si intendono le società appartenenti a gruppi industriali e commerciali e che svolgono prevalentemente, anche se non esclusivamente, la propria attività all'interno del gruppo. Gli operatori *open market* sono invece, nella quasi totalità dei casi, società di emanazione bancaria o, al limite, società a tempo di emanazione bancaria e, in seguito, acquisite da gruppi non bancari, senza però l'obiettivo di trasformarle in società *captive*.

La redditività e la dinamica dei margini: nel 2016 la performance economica del complesso delle società di *factoring* è peggiorata rispetto all'esercizio precedente in termini di *return on equity* (ROE)



e di *return on assets* (ROA). Lo *spread* fra tasso medio attivo e tasso medio passivo si è invece mantenuto sul livello dell'esercizio precedente. La "gestione servizi" nel 2016 ha avuto un minor peso nella determinazione del complessivo margine di intermediazione, nonostante la crescita della componente *pro soluto* all'interno del *turnover* complessivo. Ciò evidenzia pertanto che le commissioni unitarie si sono contratte rispetto all'esercizio precedente.

Più nel dettaglio, i dati relativi al campione Ossfin 2017 evidenziano che la redditività

media dei mezzi propri delle 23 società rientranti nel campione è stata, nel corso del 2016, del 3,73%, scindibile in un ROE del 10,98% per le società *captive*, espressione di gruppi industriali e commerciali, e in un ROE del 2,37% per le società *open market*. Le 12 società con la migliore performance economica hanno ottenuto una redditività dei mezzi propri superiore al 6,38%, come mostrato dal valore del 2° quartile. Le 6 società "top performer" hanno avuto una redditività del patrimonio compresa tra il 10,46% e il 34,40%. Delle 23 società comprese nel campione, quattro, di cui una operante in misura rilevante anche nel settore del *leasing*, hanno rilevato una perdita netta e quindi un ROE negativo.

Un'analisi più approfondita della redditività del patrimonio viene presentata nella tabella a fianco e nella tabella sotto, dove sono riepilogati i principali indicatori statistici di sintesi del ROE delle società rientranti nel campione costante Ossfin. Il valore massimo e minimo esprimono il ROE conseguito dalle società "top performer" e "bottom performer", mentre i quartili – ancora una volta – riescono a fotografare il valore del ROE al di sopra del quale si è posizionato: il 75% delle società comprese nel campione con la migliore performance economica (1° quartile); il 50% delle società con la migliore performance economica (2° quartile); il 25% delle società con la più elevata redditività del patrimonio (3° quartile). A titolo esemplificativo, se una società nel 2016 ha realizzato un ROE dell'11,90%, essendo tale valore superiore al terzo quartile, essa ha la certezza di aver realiz-

Alcuni indicatori di sintesi del ROE	
	ROE
Valore minimo	-34,33%
1° quartile	1,80%
2° quartile	6,38%
3° quartile	10,63%
Valore massimo	34,40%
Media	3,73%

Segue alla pagina successiva

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

Torna all'indice

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

zato una performance economica, in termini di ROE, che la accomuna al miglior 25% delle società comprese nel campione.

Alcuni indicatori di sintesi del ROE del campione Ossfin nel periodo 2011-2016

	ROE= RN/MP	Deviazione standard	Minimo	1° quartile	2° quartile	3° quartile	Massimo
2011	9,51%	6,98%	-10,08%	3,79%	8,41%	13,27%	22,86%
2012	10,77%	8,38%	-9,24%	5,70%	8,80%	14,93%	25,11%
2013	9,39%	9,47%	-24,88%	4,76%	7,93%	12,10%	22,17%
2014	2,22%	29,56%	-125,27%	4,35%	7,56%	12,81%	39,39%
2015	7,24%	10,18%	-7,37%	3,68%	7,70%	11,46%	41,85%
2016	3,73%	13,23%	-34,33%	1,80%	6,38%	10,63%	34,40%

L'analisi degli indicatori statistici di sintesi del ROE evidenzia come nel 2016 gli operatori specializzati compresi nel campione costante abbiano rilevato una riduzione generalizzata del ROE, come confermato dall'andamento del valore del secondo quartile, che esprime la redditività del capitale proprio della società "mediana". Nel 2016 si è inoltre manifestata una disomogeneità superiore nella redditività del patrimonio dei diversi operatori specializzati, come rilevabile dall'aumento della deviazione standard.

Ove si consideri, come misura della redditività, il ROA delle 23 società comprese nel campione Ossfin 2017 – inteso nell'accezione di rapporto fra risultato di gestione e totale dell'attivo – emerge una redditività media del capitale investito pari allo 0,48%, corrispondente ad un ROA del 2,07% per le società *captive* e ad un ROA dello 0,35% per le società *open market*. Delle 23 società considerate, quattro, di cui una attiva in misura rilevante anche nel settore del *leasing*, hanno avuto un risultato di gestione negativo e, quindi, un ROA negativo. Le 12 società con il miglior rapporto fra risultato di gestione e totale attivo hanno ottenuto un ROA superiore allo 0,96%, come evidenziato dal valore del 2° quartile. Le 6 società con la migliore performance hanno ottenuto una redditività del capitale investito compresa fra il 2,00% e il 4,76%. Gli stessi indicatori statistici di sintesi calcolati per il ROE sono stati determinati per il ROA e sono presentati nella tabella successiva. Dal loro esame emerge anche in questo caso come, per la maggior parte degli operatori specializzati, si sia manifestata una riduzione generalizzata della redditività dell'attivo, come testimoniato dai diversi indicatori di sintesi. Dal 2014 si è manifestato un significativo peggioramento della media, che però non è rappresentativa del campione nel suo complesso, in quanto influenzata dai risultati estremamente negativi di due operatori di rilevanti dimensioni.

Alcuni indicatori di sintesi del ROA
ROA=RG/TA

Valore minimo	-3,29%
1° quartile	0,33%
2° quartile	0,96%
3° quartile	2,00%
Valore massimo	4,76%
Media	0,48%

Alcuni indicatori di sintesi del ROA del campione Ossfin nel periodo 2011-2016

	ROA= RG/TA	Deviazione standard	Minimo	1° quartile	2° quartile	3° quartile	Massimo
2011	1,00%	1,46%	-2,09%	0,66%	1,08%	2,12%	5,39%
2012	1,15%	1,62%	-2,56%	0,92%	1,47%	2,32%	6,45%
2013	1,23%	1,66%	-1,55%	1,12%	1,54%	2,09%	7,15%
2014	0,21%	2,27%	-6,29%	0,82%	1,63%	2,20%	6,67%
2015	0,83%	1,53%	-1,35%	0,61%	1,71%	2,65%	4,87%
2016	0,48%	1,76%	-3,29%	0,33%	0,96%	2,00%	4,76%

[Torna all'indice](#)

[Segue alla pagina successiva](#)

La gestione operativa e la produttività: nel 2016 la gestione operativa ha evidenziato una situazione di efficienza in leggero peggioramento rispetto all'esercizio precedente. Il rapporto fra *turnover* e costi operativi ha mostrato nel 2016 un valore in lieve contrazione rispetto al 2015. Contestualmente, l'incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione si è incrementata rispetto all'esercizio precedente. Sotto il profilo della produttività, il valore del *turnover* per addetto è aumentato rispetto ai livelli raggiunti nell'anno precedente, attestandosi, in termini nominali, su di un ammontare di circa 59 milioni di euro. Il numero medio dei dipendenti, ottenuto dividendo il totale dei dipendenti delle società comprese nel campione costante per il numero di società, è aumentato, arrivando a 139,16 unità.

La composizione dell'attivo e la qualità dei crediti: la struttura degli impieghi sembra ormai caratterizzata da una relativa stabilità nella sua composizione e nella conseguente ripartizione dell'attivo totale fra totale anticipi *factoring*, altre attività fruttifere e attività non fruttifere. La qualità del portafoglio crediti è migliorata in termini di rapporto fra attività deteriorate e attività *in bonis*, che, in termini di valori al lordo e al netto delle rettifiche, incidono, rispettivamente, alla fine del 2016 per il 7,47% e per il 4,69% delle attività *in bonis*. Le sofferenze rappresentano alla fine del 2016 il 3,58% delle attività *in bonis*, se misurate come valore al lordo delle rettifiche, e l'1,53% delle attività *in bonis*, se misurate in termini di valore al netto delle rettifiche.

Anche le inadempienze probabili e le attività ristrutturare sono diminuite nel corso del 2016, a differenza delle attività scadute deteriorate che sono invece aumentate.

Evoluzione del peso delle attività deteriorate nel periodo 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Attività deteriorate complessive:						
Attività deteriorate (v.l.)/Attività in bonis (v.l.)	3,96%	5,85%	6,95%	8,59%	8,57%	7,47%
Attività deteriorate (v.n.)/Attività in bonis (v.n.)	2,59%	4,03%	4,56%	5,50%	5,49%	4,69%
Rettifiche su attività deteriorate/Attività deteriorate (v.l.)	34,62%	31,35%	34,66%	36,20%	36,09%	37,34%
Attività in sofferenza:						
Sofferenze lorde/Attività in bonis (v.l.)	1,74%	2,32%	3,19%	4,06%	3,85%	3,58%
Sofferenze nette/Attività in bonis (v.n.)	0,68%	0,90%	1,41%	1,89%	1,78%	1,53%
Attività da inadempienze probabili / incagliate:						
Incagliate lorde/Attività in bonis (v.l.)	1,32%	1,98%	1,90%	2,23%	2,81%	1,83%
Incagliate nette/Attività in bonis (v.n.)	1,05%	1,65%	1,35%	1,39%	1,93%	1,21%
Attività ristrutturate:						
Ristrutturate lorde/Attività in bonis (v.l.)	0,01%	0,03%	0,16%	0,39%	0,07%	0,01%
Ristrutturate nette/Attività in bonis (v.n.)	0,01%	0,03%	0,15%	0,37%	0,07%	0,01%
Attività scadute deteriorate:						
Scadute lorde/Attività in bonis (v.l.)	0,89%	1,52%	1,71%	1,91%	1,84%	2,05%
Scadute nette/Attività in bonis (v.n.)	0,86%	1,46%	1,65%	1,85%	1,72%	1,94%

v.l. = valore lordo

v.n. = valore netto

Le politiche di finanziamento: la struttura finanziaria del complesso delle società di *factoring* è stata caratterizzata nel 2016 da un minor utilizzo della leva finanziaria, pur permanendo significativamente diverso il grado di sfruttamento della leva all'interno dei due *peer group*, rappresentati dalle società *open market* e dalle società *captive*. Dal campione costante Ossfin emerge infatti un

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

[Segue alla pagina successiva](#)

[Torna all'indice](#)

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

grado di utilizzo della leva finanziaria particolarmente limitato per le società *captive* e nettamente più elevato per le società *open market*.

(A cura di Pierpaolo Ferrari - Professore di Economia degli Intermediari Finanziari - Università di Brescia)



¹ Ossfin è un servizio di analisi di bilancio e valutazione della performance degli intermediari finanziari operanti nei comparti del leasing, del *factoring* e del credito al consumo, predisposto dalla Claudio Dematté Research Division di SDA Bocconi School of Management (<http://www.sdabocconi.it/it/sito/osservatorio-sugli-intermediari-finanziari-specializzati-nel-leasing-factoring-credito-al-consumo>).

Le attività associative

Luglio - Agosto 2017

04/07/17	Milano	Commissione Marketing e Comunicazione
06/07/17	Milano	Assemblea Conciliatore BancarioFinanziario
11-12/07/17	Roma	Gruppo Interfinanziario PUMA2
11/07/17	Milano	Gruppo di Lavoro "Linee Guida per la cessione dei crediti verso la PA" in conference call
12/07/17	Milano	Assemblea ABI
14/07/17	Milano	Workshop Assifact "IFRS 9 e factoring"
27/07/17	Milano	Gruppo di Lavoro "IFRS 9"

Settembre - Ottobre 2017

07/09/17	Bologna	"Farete 2017" Convention organizzata da Confindustria Emilia 15/09/17 Parigi EUF Executive Committee
18/09/17	Milano	Workshop Osservatorio Supply Chain Finance presso Politecnico di Milano
20/09/17	Milano	Commissione Crediti e Risk Management
29/09/17	Milano	Progetto formativo presso Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano - Finanza Aziendale
04/10/17	Milano	Collegio dei Revisori
04/10/17	Milano	Consiglio
18/10/17	Milano	Tavolo di lavoro "Supply Chain Finance a supporto del Credit Manager" presso Politecnico di Milano
18/10/17	Milano	Tavolo di lavoro "Inventory finance e asset based lending" presso Politecnico di Milano

Per informazioni:
Barbara Perego
 Tel. 0276020127
barbara.perego@assifact.it

Dagli Associati

- A decorrere dal 1 luglio 2017, lo Studio Giovanardi e Associati ha cambiato denominazione in Giovanardi Pototsching & Associati Studio Legale.

- Con decorrenza 4 settembre la nuova sede legale di SACE FCT SPA è in Via San Marco 21/A, 20121 Milano.

Per informazioni:
Barbara Perego
 Tel. 0276020127
barbara.perego@assifact.it

[Torna all'indice](#)

Le Circolari Assifact

INFORMATIVE

RIF.	DATA	OGGETTO
34/17	02/08	Comunicazione interna.
35/17	31/08	Aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati – Documento in consultazione.
36/17	07/09	Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
37/17	13/09	EU Factorbook 2016 – 2017.
38/17	18/09	Workshop Assifact “Le novità in materia antiriciclaggio e l’impatto per le società di factoring” - Milano, 29 novembre 2017.
39/17	28/09	Convegno "RIVOLUZIONE SPLIT PAYMENT. L’impatto su imprese e P.A. e sulle relazioni pubblico-privato"- Roma, 3 ottobre 2017.

STATISTICHE

RIF.	DATA	OGGETTO
36/17	01/08	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all’attività di factoring - Richiesta al 31 luglio 2017.
37/17	21/08	Rilevazione dati statistici secondo trimestre 2017 (base YF al 30.06.2017).
38/17	30/08	Mercato del factoring – Dati preliminari di mercato al 31 luglio 2017.
39/17	01/09	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all’attività di factoring - Richiesta dati al 31 agosto 2017.
40/17	04/09	Mercato del factoring - Elaborazione dati statistici al 30 giugno 2017.
41/17	04/09	Rapporto trimestrale – Elaborazione dei dati relativi al 30 giugno 2017.
42/17	22/09	Mercato del factoring - Elaborazione trimestrale di dettaglio sui dati della clientela, economica e sulla qualità del credito al 30 giugno 2017.
43/17	04/09	FOREfact 2017 – n. 4.
44/17	11/09	Mercato del factoring - Elaborazione dati statistici al 31 luglio 2017.
45/17	12/09	Statistiche congiunte relative all’attività del credito specializzato - Anno 2016.
46/17	18/09	Statistiche congiunte relative all’attività del credito specializzato - Anno 2016.
47/17	20/09	Rilevazione dati statistici secondo trimestre 2017 (base 4 al 30.06.2017).
48/17	22/09	Mercato del factoring – Dati preliminari di mercato al 31 agosto 2017.
49/17	02/10	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all’attività di factoring e rilevazione trimestrale dei dati di dettaglio su clientela, turnover e condizioni economiche. Richiesta dati mensili e trimestrali al 30 settembre 2017.
50/17	02/10	Rapporto ForeFact 2018 – Numero 1 - Invio questionario.

TECNICHE

RIF.	DATA	OGGETTO
02/17	04/07	Linee guida sulle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” .

Per informazioni:

Barbara Perego

Tel. 0276020127

barbara.perego@assifact.it

Link: www.assifact.it > Area Riservata > Documenti e materiali riservati > Le circolari

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L’attività del credito specializzato nell’anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L’osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop “Le novità in materia antiriciclaggio e l’impatto per le società di factoring”

Torna all'indice

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri


Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

L'indagine sull'attività di credito specializzato in Italia è condotta dalle tre Associazioni di categoria (Assifact, Assilea e Assofin) cui aderiscono le banche e gli intermediari finanziari attivi rispettivamente nel settore del factoring, del leasing e del credito alle famiglie. Tale monitoraggio statistico, oramai arrivato alla nona edizione annuale, raccoglie i dati relativi al 2016, focalizzandosi sulle recenti dinamiche positive e sull'importanza che il settore ricopre nel panorama economico rispetto ai principali indicatori macroeconomici.

Il 2016 testimonia un rafforzamento della crescita aggregata dei flussi di nuovi finanziamenti, con un incremento a due cifre (+12,7% rispetto al 2015); a tale trend si è accompagnata una ripresa delle consistenze, con un +3,1% rispetto all'anno precedente.

Fig. 1 - Evoluzione annuale dei flussi e dell'outstanding del credito specializzato



Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin.

Nel 2016 la maggiore incidenza del credito specializzato sui principali indicatori macroeconomici consolida il ruolo di tale strumento quale importante forma di supporto e finanziamento per famiglie ed imprese. Difatti i flussi erogati coprono oltre il 24% degli impieghi totali in essere del sistema bancario e finanziario, circa un quarto del portafoglio complessivo, mentre l'incidenza dei flussi di credito specializzato sul PIL si attesta a circa il 19%. Il credito specializzato sugli investimenti delle imprese e sulla spesa delle famiglie incide rispettivamente del 7,3% e del 9,0%.

Tab. 1 - Incidenza del credito specializzato rispetto ai principali indicatori macroeconomici

	31/12/2016	31/12/2015
Incidenza dell'outstanding sugli impieghi di banche e intermediari finanziari	24,1%	23,1%
Incidenza dei flussi di credito specializzato sul PIL	18,8%	17,0%
Incidenza dei flussi di credito specializzato a medio termine alle imprese sugli investimenti	7,3%	6,3%
Incidenza dei flussi di credito specializzato alle famiglie sulla spesa delle famiglie	9,0%	7,7%


Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin ed elaborazioni sui dati Istat e Banca d'Italia.

[Torna all'indice](#)

[Segue alla pagina successiva](#)

Inoltre, le famiglie e le imprese rappresentano i principali settori serviti dal credito specializzato. Nel 2016, coerentemente con la migliore dinamica dei consumi rispetto a quella sugli investimenti, osserviamo infatti un ulteriore aumento della quota di impieghi di credito specializzato in capo alle famiglie, che arrivano a rappresentare, attraverso il credito al consumo e i mutui immobiliari, più dei due terzi del totale (70,5%). Seguono a distanza le imprese private che, tramite operazioni di factoring e leasing, coprono circa un quarto del totale outstanding al 31.12.2016 (23,3%). Marginali le quote degli altri settori finanziati: settore pubblico (3,3%), altri soggetti (2,6%) e settore finanziario (0,3%).

Fig. 2 - Ripartizione del credito specializzato per settore finanziato (Outstanding al 31.12.2016)



Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin.

Tab. 2 - Outstanding e nuova produzione del credito specializzato

	Outstanding 31/12/2016		Nuova produzione anno 2016	
	Dati in migl. di euro	Ripart. %	Dati in migl. di euro	Ripart. %
Operatori specializzati:	210.320.004	45,5%	206.680.769	65,8%
Intermediari Finanziari	113.661.373	24,6%	149.825.759	47,7%
Banche Specializzate	91.816.775	19,9%	54.523.876	17,4%
Società commerciali di Leasing Operativo	4.841.856	1,0%	2.331.133	0,7%
Banche Generaliste	251.942.419	54,5%	107.259.848	34,2%
Totale	462.262.423	100,0%	313.940.616	100,0%

Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin.

Link: www.assifact.it > News, Eventi e Documenti > Comunicati stampa

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

Torna all'indice

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

Indagine ForeFact 4-2017

Il rapporto ForeFact 4-2017 presenta le previsioni di chiusura del mercato del factoring del terzo trimestre 2017 e le aspettative di andamento dell'intero anno. Le previsioni sono formulate sulla base di un'indagine svolta presso gli Associati sulle loro aspettative di dinamica del mercato. Inoltre, tale rapporto riporta i risultati dell'indagine ForeFact Plus in cui sono riassunte previsioni e aspettative dei singoli Associati circa i principali aggregati economici per il primo semestre 2017.

Nel primo semestre del 2017 i dati evidenziano una crescita del mercato del factoring, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sia in termini di turnover (+16,89%) che di outstanding (+6,88%).

In questo contesto, gli Associati appaiono ottimisti nell'avanzare previsioni positive per il terzo trimestre, con un'aspettativa di crescita delle grandezze analizzate, ossia turnover (+11,30%), outstanding (+6,94%) e impieghi medi (+10,10%). Tali previsioni di crescita si confermano anche per l'intero anno 2017, per il quale gli Associati esprimono un'aspettativa di crescita media del mercato del 9,24% in termini di turnover, del 5,33% in termini di outstanding e del 6,10% in termini di impieghi medi.

Coerentemente con i valori illustrati, per quanto riguarda le previsioni aziendali di chiusura del 2017, la quota di Associati che si aspetta uno sviluppo aziendale superiore a quello del 2016 supera il 71%. Tuttavia, rispetto alle rilevazioni precedenti, si rileva un aumento della quota di operatori che prospetta una chiusura in diminuzione rispetto al 2016.

Il rapporto analizza, infine, le previsioni circa la dinamica dei principali aggregati economici nel primo semestre del 2017. I risultati dell'indagine fanno emergere in media una sostanziale equità delle aspettative positive e negative da parte degli operatori; con riferimento specifico alle attese sull'andamento del risultato di bilancio per l'intero 2017, è confermata la prevalenza di coloro che si aspettano dei valori di chiusura in aumento rispetto al 2016 (pari al 60,71%).

In generale, in linea con i risultati emersi nelle ultime rilevazioni, la presente rilevazione conferma il trend di miglioramento delle previsioni sull'andamento del mercato del factoring, in termini di turnover, di outstanding e di impieghi medi.

Per informazioni:
Valeria Fumarola
Tel. 0276020127
valeria.fumarola@assifact.it


[Torna all'indice](#)

Il mercato del factoring in cifre

Si riportano di seguito i dati statistici definitivi elaborati da Assifact relativi al 31 luglio 2017. Le elaborazioni sono effettuate con riferimento ai dati ricevuti da 29 Associati. I dati sono espressi in migliaia di euro.

Dati relativi ad un campione di 29 Associati	31/07/2017 Dati espressi in migliaia di euro	Variazione rispetto al 31/07/2016
1. Outstanding (montecrediti)	55.719.302	4,68%
2. Anticipi e corrispettivi erogati	44.898.009	9,82%
3. Turnover (cumulativo dal 01/01/17)	124.536.702	15,03%

Turnover Cumulativo (*) - Quote di mercato al 31/07/2017 (dati espressi in migliaia di Euro)



Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

[Segue alla pagina successiva](#)

[Torna all'indice](#)

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact


L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

Outstanding (*) - Quote di mercato al 31/07/2017 (dati espressi in migliaia di Euro)

Dati preliminari al 31 agosto 2017

Dati relativi ad un campione di 29 Associati	31/08/2017 Dati espressi in migliaia di euro	Variazione rispetto al 31/08/2016
1. Outstanding (montecrediti)	51.485.409	4,60%
2. Anticipi e corrispettivi erogati	42.241.682	12,93%
3. Turnover (cumulativo dal 01/01/17)	136.300.880	13,21%



Per informazioni:
Valeria Fumarola
 Tel. 0276020127
 valeria.fumarola@assifact.it

[Torna all'indice](#)

L'Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Il terzo numero in uscita dell'Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring, pubblicazione trimestrale riservata agli Associati realizzata con la collaborazione dello Studio Legale Munari Cavani, accoglie l'approfondimento di due interessanti sentenze riguardanti la cessione dei crediti futuri e i profili dell'opponibilità dell'eccezione di compensazione. L'avv. Paolo Preda e la dott.ssa Alessandra Lamolinara analizzano e commentano le sentenze della Corte di Cassazione, sez. III civ., 3 agosto 2017, n. 19341, e del Tribunale di Roma, sez. VIII civ., 27 maggio 2017, n. 10734.

I casi

Nella sentenza della Cassazione n. 19341/2017, nel quadro di un rapporto di factoring, il Cedente cede al Factor i crediti futuri che sarebbero sorti nei successivi 24 mesi. Il 2 gennaio 2004 tale cessione viene notificata al Debitore, senza che però quest'ultimo accetti la cessione stessa. Quindi, l'8 giugno 2004 viene comunicata al Debitore l'emissione di una fattura datata 1 giugno 2004. Il Debitore, tuttavia, oppone in compensazione al Factor un proprio credito nei confronti del Cedente, sorto nel marzo-aprile 2004, dunque successivamente alla avvenuta notifica della cessione. Il Debitore adisce il Tribunale di Milano chiedendo l'accertamento negativo del suo asserito debito nei confronti del Factor per intercorsa compensazione. Il giudice accoglie la domanda, dichiarando estinto il debito per compensazione e dunque inesistente il credito oggetto di trasferimento, osservando come nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifichi quando il credito viene ad esistere e non anteriormente, quando cioè il cedente e il cessionario stipulano il contratto di factor. La Corte d'Appello di Milano conferma la sentenza di primo grado. Il Factor promuove quindi ricorso in cassazione. Anche la Suprema Corte conferma la decisione del tribunale: dal momento che il debitore ceduto non ha accettato la cessione, troverà applicazione l'art. 1248, co. 2, c.c., a norma del quale "La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione". La norma – nota la Corte – si riferisce alla cessione posta in essere da un "creditore" e non, come invece vorrebbe il ricorrente, un "futuro creditore". Affinché operi l'art. 1248 c.c., in altri termini, i giudici ritengono necessaria la presenza di una situazione attuale e giunta a perfezione, non essendo invece sufficiente la mera aspettativa di crediti che caratterizza la cessione di crediti futuri. In caso contrario, il debitore ceduto si vedrebbe preclusa la possibilità di portare in compensazione controcrediti ben anteriori all'insorgenza del credito ceduto che – in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale – segna il perfezionarsi dell'effetto traslativo del credito stesso. Nel rigettare il ricorso, la Corte conclude osservando che l'art. 1248, co. 2, c.c. mira solo a impedire l'opponibilità della compensazione con i crediti sorti dopo la notificazione della cessione non accettata, senza che possa avere rilievo in tale quadro la posizione ancora prognostica e incompleta che caratterizza la posizione del creditore futuro.

La pronuncia del Tribunale di Roma del 27 maggio 2017 ha invece ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un debitore nei confronti di un factor in relazione a una fattispecie di cessione in massa di crediti futuri. In caso di cessione di crediti futuri, il contratto di cessione si perfeziona tra le parti per effetto del consenso dei contraenti, mentre l'effetto traslativo della cessione si verifica soltanto quando il credito viene a esistenza. Nondimeno, nei confronti del debitore ceduto la cessione è opponibile nel momento in cui gli viene notificata o è da questi accettata. Nel caso in oggetto, il debitore, in data 10 gennaio 2008, sottoscrive un documento con il quale dichiara al factor – tra l'altro – di accettare la cessione dei crediti indicati nella fattura n. 309/07 del 30 settembre 2007 "e seguenti". Il giudice è preliminarmente chiamato ad accertare se tale documento costituisca accettazione anche della cessione dei crediti maturati successivamente al 30 settembre 2007, risolvendo in modo affermativo il quesito: l'accettazione della cessione del credito si considera un atto a forma libera, che può risolversi anche in un comportamento concludente e univoco. Essendo quindi accertato che il debitore ha accettato puramente e semplicemente la cessione dei crediti, il giudice conclude per l'opponibilità della cessione nei confronti del debitore stesso, senza necessità di notificare le singole cessioni a mano a mano che i crediti futuri nascono. Il debitore, poi, eccipe in compensazione alla somma ingiunta alcuni crediti maturati nei confronti del cedente. Il Tribunale di Roma si trova così ad affrontare il tema delle eccezioni opponibili da parte del debitore ceduto, e statuisce che il debitore sarà obbligato nei confronti del cessionario così come era obbligato nei confronti del cedente e dunque potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, e in particolare: le eccezioni relative a fatti modificativi o estintivi del credito anteriori al trasferimento ovvero anche successivi a detto trasferimento, ma comunque anteriori alla notificazione, all'accettazione o alla conoscenza dell'avvenuta cessione.

[Segue alla pagina successiva](#)

[Vai all'articolo:](#)

[La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016](#)

[Le attività associative](#)

[Dagli Associati](#)

[Le Circolari Assifact](#)

[L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin](#)

[Indagine ForeFact 4-2017](#)

[Il mercato del factoring in cifre](#)

[L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri](#)

[Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"](#)

[Torna all'indice](#)

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

Ne deriva pertanto che il debitore non può opporre in compensazione al cessionario crediti sorti successivamente all'accettazione della cessione da parte del debitore stesso.

Il commento

Le pronunce prendono in esame due diverse questioni: 1) la cessione dei crediti futuri e 2) l'individuazione delle eccezioni che il debitore può opporre al factor, in particolare l'eccezione di compensazione.

1. La cessione dei crediti futuri

Con riferimento al primo tema, come noto l'art. 3 della l. 21 febbraio 1991, n. 52, consente la cessione dei crediti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno, purché tale contratto sia stipulato entro 24 mesi¹. Entrambe le sentenze fanno applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito di un contratto di factoring, l'effetto traslativo della cessione dei crediti futuri si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza. Per giungere a questo risultato, prendono le mosse dalla (pacifica) circostanza per cui, anche dopo l'introduzione della l. 52/1991, il factoring debba essere considerato quale una convenzione atipica la cui disciplina integrativa va ricercata nella disciplina in tema di cessione del credito di cui agli artt. 1260 ss. c.c.². Ne deriva che, quanto ai rapporti interni (tra cedente e cessionario), data la natura consensuale del contratto di cessione di credito, questo si perfeziona tra le parti per effetto del consenso dei contraenti; al perfezionamento tuttavia non segue necessariamente l'effetto traslativo, laddove tale effetto è rimandato al momento in cui il credito viene a esistenza, riconoscendosi al contratto prima di allora efficacia puramente obbligatoria³. Per quanto riguarda i rapporti esterni (vale a dire, gli effetti della cessione di crediti futuri nei confronti del debitore ceduto), invece, sarà pienamente operante l'art. 1264 c.c., a norma del quale "La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata"⁴. Mediante la notifica o l'accettazione della cessione di una massa di crediti, esistenti o futuri, si rende la cessione opponibile al ceduto prima ancora che i singoli crediti sorgano⁵. In questo modo, il credito futuro entra direttamente nella sfera giuridica del cessionario al momento della sua accettazione o della notifica, senza mai transitare per la sfera giuridica del cedente⁶.

Avendo il Tribunale di Roma ritenuto che il Debitore ceduto avesse accettato puramente e semplicemente la cessione dei crediti⁷, nei confronti del debitore stesso deve considerarsi opponibile la cessione, senza necessità di procedere alla notifica delle singole cessioni a mano a mano che i crediti futuri venissero a esistenza. Altrimenti – nota efficacemente la sentenza – "l'istituto della cessione di credito verrebbe ad essere privato di ogni utilità pratica soprattutto con riguardo ai contratti di factoring, nei quali il numero delle cessioni effettuate – anche per piccoli importi – è di regola molto elevato, ed in relazione all'esigenza di snellezza e speditezza dei relativi rapporti giuridici"⁸.

2. Le eccezioni opponibili al cessionario

Venendo al secondo profilo, a seguito della cessione il cessionario diviene nuovo titolare del credito e il debitore ceduto sarà obbligato nei confronti del cessionario così come era obbligato nei confronti del cedente. Il debitore potrà dunque opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ed in particolare: le eccezioni relative a fatti modificativi o estintivi del credito anteriori al trasferimento di quest'ultimo ovvero anche successivi a detto trasferimento, ma comunque anteriori alla notificazione, all'accettazione o alla conoscenza dell'avvenuta cessione.

Quanto alla compensazione – tema delle sentenze in oggetto – troverà altresì applicazione l'art. 1248 c.c. per cui, se il debitore ceduto ha accettato puramente e semplicemente la cessione, non potrà opporre al cessionario la compensazione che avrebbe invece potuto opporre al cedente; se invece la cessione non è stata accettata dal debitore ceduto, ma gli è stata notificata, questi non potrà opporre in compensazione i crediti sorti dopo la notifica⁹.

Nel caso deciso dalla Cassazione, il Debitore ceduto aveva preso conoscenza dell'avvenuta cessione dei crediti per il tramite della notifica del 2 gennaio 2004, senza che invece vi fosse stata alcuna sua esplicita accettazione.

L'accettazione rappresenta atto di autonomia negoziale del debitore ceduto, per mezzo del quale quest'ultimo dispone dei propri diritti, manifestando la propria volontà nel quadro di un'operazione di cessione dei crediti comunque perfetta anche senza l'intervento del debitore ceduto. In altri termini, come visto sopra, la cessione dei crediti configura un negozio tra cedente e cessionario che si perfeziona mediante il consenso espresso dagli stessi; nessun rilievo ai fini della validità della cessione ha il debitore ceduto. In ossequio ai principi generali dell'ordinamento, un atto inter partes non può produrre effetti vincolanti nei confronti di un terzo, dal momento che il contratto ha forza di legge solo tra le parti (art. 1372 c.c.). Tale effetto potrebbe prodursi solo in caso di accettazione

[Torna all'indice](#)

[Segue alla pagina successiva](#)

della cessione da parte del debitore ceduto, dal momento che quest'ultimo – attraverso l'accettazione stessa – manifesterebbe liberamente la propria volontà e, così facendo, ai sensi dell'art. 1248, co. 1, c.c., rinunciarebbe alla facoltà di opporre in compensazione i suoi crediti.

Mancando invece – nel caso deciso dalla Cassazione – l'accettazione, andrà fatto riferimento all'art. 1248, co. 2, c.c. in tema di notifica¹⁰, secondo cui "La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione".

Con un'argomentazione invero involuta, la Cassazione sostiene che la disposizione si riferirebbe esclusivamente alla cessione posta in essere da un creditore "attuale"; non potrebbe invece operare a favore di un cessionario di crediti futuri, in quanto la fattispecie di cessione non sarebbe giunta a perfezione, non essendo sufficiente la mera aspettativa di crediti che caratterizza la cessione di crediti futuri. L'art. 1248, co. 2, c.c. mirerebbe soltanto ad impedire la opponibilità della compensazione con i crediti sorti posteriormente alla notificazione della cessione non accettata¹¹, senza che possa avere rilievo in tale quadro la posizione ancora prognostica e incompleta che caratterizza la posizione del creditore futuro. Conseguentemente, la norma non troverebbe applicazione nel caso di specie, dal momento che l'effetto traslativo in caso di cessione di crediti futuri si compie solo nel momento in cui i crediti stessi vengono a esistenza.

La decisione non convince: da un lato, pregiudica integralmente gli interessi del cessionario, privando sostanzialmente di senso - economico e giuridico - l'operazione di cessione di crediti futuri: il Factor finisce per acquistare un credito che nasce già compensato. Dall'altro, la sentenza non dà adeguato rilievo alla circostanza per cui, in ogni caso, la cessione era stata notificata al Debitore ceduto e, conseguentemente, questi era stato notiziato del mutamento del soggetto attivo del rapporto. Dalla narrativa, infatti, emerge chiaramente che il controcredito eccetto in compensazione dal Debitore ceduto, infatti, era sorto in data successiva alla notifica della cessione dei crediti futuri (rispettivamente, marzo-aprile 2004 vs. gennaio 2004). Di tale elemento, a nostro avviso, il giudice avrebbe potuto e dovuto tenere conto, nel quadro della complessiva valutazione degli interessi in gioco.

Appare invece condivisibile la decisione del Tribunale di Roma. In quel caso, il Debitore ceduto aveva accettato la cessione dei crediti risultanti da una fattura del 30 settembre 2007 "e seguenti", con la conseguenza che deve ritenersi integrata a tutti gli effetti un'ipotesi di accettazione di cessione di crediti futuri. L'accettazione della cessione del credito, ai sensi dell'art. 1264 c.c., non richiede forme particolari, essendo un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco, dovendosi escludere che l'art. 1248, co. 1, in tema di inopponibilità della compensazione al cessionario, richieda "accettazione espressa"¹².

In conclusione, le previsioni contenute negli artt. 1248 e 1264 c.c. comportano, nella loro lettura d'insieme, che i soli crediti verso il cedente inopponibili al cessionario sono quelli anteriori all'accettazione pura e semplice, e quelli posteriori alla notificazione della cessione; risultano invece opponibili quelli successivi alla cessione (non accettata), ma anteriori alla notificazione della cessione. In altri termini, a norma dell'art. 1248, co. 1, c.c., la mancata opponibilità della compensazione di crediti è espressamente limitata all'ipotesi dell'accettazione pura e semplice da parte del debitore, dovendosi invece escludere che la stessa inopponibilità possa esser fatta valere anche nell'ipotesi in cui al debitore sia stata notificata la cessione e questi non l'abbia accettata, nel qual caso si impedisce l'opponibilità della compensazione con i crediti sorti dopo la notifica della cessione non accettata¹³.

(A cura di *Avv. Paolo Preda e Dott.ssa Alessandra Lamolinara, Munari Cavani Studio Legale*)

¹ Cfr. in arg. BUSSANI, *I singoli contratti. Contratti moderni. Factoring. Franchising. Leasing*, Torino, 2004, 112; VIGO, *Factoring*, in Treccani Enciclopedia - Diritto on line, 2015; ALBANESE - ZEROLI, *Leasing e factoring*, Milano, 2011, 246; FOSSATI - PORRO, *Il factoring. Aspetti economici, finanziari e giuridici*, IV ed., 1994, 183. In giurisprudenza si veda la recente Cass. civ., 15 febbraio 2013, n. 3829, in *Giust. civ. Mass.*, 2013.

² *Ex multis*, Cass. civ., 31 ottobre 2014, n. 23175, in *DeJure*; Cass. civ., 7 marzo 2008, n. 6192, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 3, 377; Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10833, in *Guida al diritto*, 2007, 27, 47; Cass. civ., 8 febbraio 2007, n. 2746, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 2.

³ M. LIOI, *Cessione di crediti futuri, le condizioni per l'opponibilità a creditore pignorante*, in *Guida al Diritto*, Diritto 24, Il Sole 24 ore, 1 aprile 2014, che richiama BIANCA, *Diritto Civile*, Vol. IV, 1993, Milano, 583; DOLMETTA, *Cessione del credito*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1988, 322. In giurispr. si veda, tra le molte, Cass. civ., 17 marzo 1995, n. 3099, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 627; Cass. civ., 18 ottobre 1994, n. 8497, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 1241; Cass. civ., 22 novembre 1993, n. 11516, in *Foro it.*, 1994, I, 3126.

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

[Segue alla pagina successiva](#)

[Torna all'indice](#)

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia anticiclaggio e l'impatto per le società di factoring"

⁴ Cass. civ., 7 marzo 2008, n. 6192, cit.; Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10833, cit.; Cass. civ., 27 agosto 2004, n. 17116, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 7-8; Cass. civ., 24 giugno 2003, n. 10004, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, I, 158 (con nota di FINELLI); Cass. civ., 2 febbraio 2001, n. 1510, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1856 e in *Foro it.*, 2001, I, 1157; Cass. civ., 18 gennaio 2001, n. 684, in *Contratti*, 2001, 564 (con nota di VAGLIO); Cass. civ., 14 novembre 1996, n. 9997, in *Dir. Fall.*, 1998, II, 474; Cass. civ., 17 marzo 1995, n. 3099, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 627; Trib. Venezia, 25 maggio 2014, cit. In dottrina v. BUSSANI, I singoli contratti. *Contratti moderni. Factoring. Franchising. Leasing*, cit., 130-131; VIGO, *Factoring*, cit.

⁵ BUSSANI, *I singoli contratti. Contratti moderni. Factoring. Franchising. Leasing*, cit., 110; VIGO, *Factoring*, cit.

⁶ ROPPO, *Trattato del contratto. Effetti*, Vol. III, Milano, 2006, 247. Nello stesso senso, FOSSATI - PORRO, *Il factoring. Aspetti economici, finanziari e giuridici*, cit., 166-167. In giurispr., v. Trib. Venezia, 25 maggio 2014, in *Il Caso.it*.

⁷ Come noto, prassi diffusa delle società di factoring è quella di chiedere al debitore la sottoscrizione di moduli per mezzo dei quali viene accettata la cessione: v. in arg. per tutti BENATTI, *Le dichiarazioni del debitore ceduto nel contratto di factoring*, in MUNARI (a cura di), *Sviluppi e nuove prospettive della disciplina del leasing e del factoring in Italia*, Milano, 1988, 103 ss.; DE NOVA, *Nuovi contratti*, cit., 143.

⁸ D'altra parte, all'art. 3 della l. 52/1991, il legislatore si è preoccupato di regolare espressamente l'istituto della cessione dei crediti futuri, così anche da prevenire eventuali censure di nullità dovute dalla asserita indeterminatezza dell'oggetto. In arg. si vedano Cass. civ., 2 agosto 1977, n. 342: "Nei limiti in cui è consentito all'autonomia negoziale dedurre in contratto la prestazione di cose future (art. 1348 c.c.) è ammissibile la cessione di crediti futuri, sempre che, al momento della conclusione del negozio, sussista già il rapporto giuridico di base, dal quale possano trarre origine i crediti futuri, in modo che questi ultimi siano, fin da quel momento, determinati o determinabili"; e Cass. civ., 5 giugno 1978, n. 2798: "In applicazione dei principi generali sull'oggetto del contratto, di cui agli artt. 1346 e 1348 c.c. deve ritenersi consentito un negozio di cessione di credito futuro, ove questo sia determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto, e, quindi, anche un accordo che preveda una cessione futura da perfezionarsi con riferimento ad un credito determinato, quando esso venga ad esistere"; ALBANESE - ZEROLI, *Leasing e factoring*, cit., 247.

⁹ BUSSANI, *I singoli contratti. Contratti moderni. Factoring. Franchising. Leasing*, cit., 133-134; FOSSATI - PORRO, *Il factoring. Aspetti economici, finanziari e giuridici*, cit., 182. In giurispr. si vedano Cass. civ., 14 aprile 2010, n. 8961, in *Diritto e Giustizia online*, 2010; Cass. civ., 21 dicembre 2005, n. 28300, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 12; Cass. civ., 26 ottobre 2002, n. 15141, in *Foro it.*, 2003, I, 498 (con nota di SCODITTI, *Opponibilità della cessione di credito futuro: la fine di un pregiudizio*) e in *Giur. it.*, 2003, 636 (con nota di TUCCI); Trib. Venezia, 25 maggio 2014, cit.

¹⁰ Come noto, la notifica è quell'atto con il quale il cedente o il cessionario informano il debitore dell'intervenuta cessione e della conseguente modificazione del rapporto. La giurisprudenza consolidata, sia di merito che di legittimità, ha precisato che, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, non è indispensabile una notifica in senso tecnico-giuridico, poiché risulta sufficiente una comunicazione al debitore ceduto idonea a produrre l'effettiva e diretta conoscenza dell'intervenuta cessione e del conseguente mutamento del soggetto. Cfr. *ex multis*, Cass. civ., 21 dicembre 2005, n. 28300, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 12; Cass. civ., 18 ottobre 2005, n. 20143, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 10; Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9761, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 5; Cass. civ., 21 gennaio 2005, n. 1312, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 1; Cass. civ., 10 agosto 2002, n. 12141, in *Giust. civ. Mass.*, 2002; Cass. civ., 29 settembre 1999, n. 10788, in *Foro it.*, 2000, I, 825 ss.; Cass. civ., 12 maggio 1998, n. 4774, in *I Contratti*, 1999, 551 ss.; App. Milano, 3 novembre 2004, in *Giur. Merito*, 2005, I, 1552 ss.; Trib. Genova, 10 marzo 2004, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, 690 ss. La *ratio* è fondata sul fatto che, nonostante l'art. 1264, co. 1, parli di notificazione, lasciando supporre la necessità di un atto formale, nel co. 2 equipara alla notificazione la conoscenza che il debitore abbia comunque avuto della cessione, con la conseguenza che la comunicazione al debitore ceduto può avere qualsiasi forma, purché sia idonea a consentire la conoscenza dell'avvenuta cessione: Cass. civ., 12 maggio 1998, n. 4774, cit.; ALBANESE - ZEROLI, *Leasing e factoring*, cit., 241. Per la tesi minoritaria, secondo cui la notifica dovrebbe essere effettuata secondo le previsioni del codice di procedura civile, e cioè per il tramite dell'ufficiale giudiziario, si vedano DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, in *Dig. it.*, II, 1988, 303 ss.; PERLINGIERI, *Della cessione dei crediti*, in *Enc. giur.*, VI, 1988, 12 ss.; BIANCA, *Gli oneri del debitore con riguardo all'accertamento dell'avvenuta cessione del credito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, 799 ss. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., 27 febbraio 1987, n. 2103, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, 2.

¹¹ Cass. civ., 31 gennaio 2007, n. 2096, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 1.

¹² Cass. civ., 13 maggio 2014, n. 10335, in *Giust. civ. Mass.*, 2014; Cass. civ., 13 gennaio 1997, n. 259, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, 283 ss.

¹³ Cass. civ., 22 maggio 1980, n. 3377, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, 5.

[Torna all'indice](#)



Workshop

Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring

Milano, 29 novembre 2017

(location da definirsi)

Presentazione

L'iniziativa associativa ha l'obiettivo di presentare le novità del D. Lgs. 90 del 25 maggio 2017 che dà attuazione alla IV direttiva antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2015/849] e al regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi [Regolamento (UE) n. 2015/847], al fine di verificare l'impatto sugli adempimenti previsti per le società di factoring in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il workshop si terrà a Milano il 29 novembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (inizio registrazioni alle ore 9.00).

Relatori

Rosa Anna Cervellione, Avvocato in Milano presso Studio Advocacy Ius

Adesione

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e sulle modalità di iscrizione, [clicca qui](#).

Vai all'articolo:

La performance degli operatori specializzati nel factoring nel 2016

Le attività associative

Dagli Associati

Le Circolari Assifact

L'attività del credito specializzato nell'anno 2016 - Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin

Indagine ForeFact 4-2017

Il mercato del factoring in cifre

L'osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring - Sotto la lente la cessione dei crediti futuri

Workshop "Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring"

[Torna all'indice](#)